

# COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

**ORDINANZA N.121**

**Castelli il 01/02/2017**

## IL SINDACO

– RILEVATI gli eccezionali eventi meteorologici e le precipitazioni nevose che hanno riguardato l'intero territorio comunale a partire da domenica 15 gennaio a tutto il 19 gennaio u.s. nonché la concomitante sequenza sismica registrata il 18/01 ed in conseguenza dei quali si sono registrati ingenti danni ad edifici già in precario stato di conservazione o agibilità, nonché a viabilità e strutture produttive con cedimento anche di strutture classificate come "grandi luci";

– VISTO, fra gli altri, l'esito del sopralluogo effettuato presso l'Azienda Agricola DI GENNARO Arnaldo sita in loc. Befaro nel quale è stato accertato il cedimento strutturale della stalla adibita al ricovero di svariate decine di capi di bestiame;

– ACCERTATO che tale circostanza assume nesso causale con i richiamati effetti delle precipitazioni nevose e/o degli eventi sismici e che un numero imprecisato di capi di bestiame, ancorchè deceduto, risulta ancora intrappolato all'interno della struttura metallica della stalla che li ospitava;

– RILEVATA l'urgente necessità, al fine di prevenire problemi e rischi di natura igienico-sanitaria sia per le persone che per il bestiame superstite, di procedere allo smaltimento delle carcasse del bestiame già estratte dalla struttura che, parimenti, estrarre quelle ancora ivi intrappolate;

– VISTO, in tal senso, il rapporto rimesso dal C.O.A. del Comando Provinciale dei VV.F. di Teramo a seguito di intervento effettuato in loco in data 31/01/2017 n.2111;

– ATTESO attivare ogni utile iniziativa tesa a prevenire e rimuovere ogni possibile rischio per la salute e la pubblica e privata incolumità, interessando gli organi e gli Enti preposti allo scopo;

– VISTO il T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

– VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria, 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modificazioni;

– VISTO l'art. 54 comma 2, 3 del T.U.e.l.;

– RAMMENTATO che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la punibilità ai sensi dell'art.650 C.p.;

## ORDINA

**a.** Le carcasse degli animali, appartenenti e registrati a carico dell'Azienda Agricola DI GENNARO Arnaldo con sede in loc. Befaro di Castelli, deceduti in conseguenza degli eventi richiamati in premessa, devono essere immediatamente distrutte e/o smaltite su indicazione e con modalità impresse del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, e con l'adozione delle precauzioni da questo indicate.

**b.** Il locale Corpo dei Vigili del Fuoco è incaricato di predisporre quanto necessario alla rimozione delle strutture crollate al fine di permettere il recupero, in sicurezza, del bestiame ancora risultante intrappolato all'interno della struttura crollata.

**c.** Al termine delle operazioni di cui al punto che precede, i ricoveri e le porzioni delle strutture ancora utilizzabili, i locali annessi, gli immediati dintorni, nonché tutti gli utensili, le attrezzature, veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere eventualmente contaminato devono essere valutati dal medesimo Servizio Veterinario dell'A.S.L. al fine predisporre l'eventuale relativa accurata pulizia e radicali disinfezioni.

**d.** Il servizio Veterinario dell'A.S.L., il Comando Prov.le dei VV.F. di Teramo e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

## DISPONE

la trasmissione della presente a:

- Prefettura di Teramo;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Teramo;
- Comando Provinciale VV.F. di Teramo;
- Servizio Veterinario della ASL di Teramo;

IL SINDACO

Rinaldo SECA

